

**COMUNE DI LIVO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'UTILIZZAZIONE**  
**DEL CAMPO SPORTIVO**  
**DI LIVO**

## **REGOLAMENTO per l'utilizzazione del campo sportivo di Livo**

### ART.1

Il rettangolo di gioco situato in località " Livo " è destinato all'attività ludica e sportiva.

L'affido del campo ad associazione non precluderà in alcun modo l'utilizzo e l'accesso al campo da parte di tutte le altre Associazioni ed enti presenti sul territorio, compatibilmente con il contemperarsi delle rispettive esigenze e con le condizioni di praticabilità del campo.

L'affido a Società sportiva sarà regolato da apposita convenzione tra il Comune e la società stessa, convenzione che dovrà comunque prevedere la condizione di cui al comma precedente.

### ART.2

Fatta salva la peculiare destinazione del campo ad uso pubblico, per una più efficiente ed economica gestione dello stesso,esso potrà venire affidato ad una Società o Associazione sportiva presente sul territorio.

### ART.3

Eventuali richieste di utilizzo del campo per attività sportive da parte di persone non appartenenti alla Comunità di Livo devono essere inoltrate all'associazione responsabile della manutenzione e titolare dell'uso, che deciderà in merito , sentita l'Amministrazione comunale.

### ART.4

L'utilizzo del campo sportivo da parte di persone estranee al Comune di Livo è comunque a titolo oneroso, tenendo conto delle spese di manutenzione ed eventualmente di energia elettrica, così come quantificato dall'Amministrazione comunale.

### ART.5

L'attività ludica e sportiva in corrispondenza del campo non potrà essere esercitata oltre le ore 23,00. In caso di terreno pesante e fradicio essa sarà totalmente vietata. In tali condizioni sarà consentita soltanto l'attività di puro allenamento atletico senza impiego di palla.

ART.6

Un utilizzo del campo per usi diversi da quelli attinenti al gioco ed allo sport, anche da parte dei censiti del Comune di Livo, sarà di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta e la Società sportiva o ente convenzionato, secondo il principio della salvaguardia delle caratteristiche e delle condizioni peculiari dell'area.

ART.7

Il Comune di Livo s'impegna a stipulare idonea polizza di assicurazione per il risarcimento di eventuali danni a terze persone o cose conseguenti all'utilizzo del campo per attività ludiche o sportive.

ART.8

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporterà nei confronti dei trasgressori l'inibizione dell'utilizzo del campo sportivo per l'intero anno solare corrispondente all'epoca dell'infrazione, fatte salve le più gravi responsabilità eventualmente accertate in materia penale e civile.

ART.9

Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto.